

## **IL RETTORE**

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università per il quadriennio 2006/2009;
- Visto il “Regolamento per l’attribuzione dei buoni pasto” emanato con D.R. 305.15 del 15.06.2015 che prevede l’erogazione di n. 3 buoni pasto alla settimana;
- Concordato con le Organizzazioni sindacali e R.S.U. nella seduta del 17 luglio 2017 di portare, a decorrere dal 1 settembre 2017, a n. 4 il numero di buoni pasto alla settimana, da conteggiarsi mediamente nell’arco del mese, e inserire anche il personale dirigente tra il personale che può godere di tale diritto;
- Essendo quindi necessario apportare le modifiche all’attuale Regolamento;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017 con la quale vengono approvate le modifiche, a decorrere dal 1° di settembre 2017, al Regolamento per l’attribuzione dei buoni pasto emanato con D.R. n. 305.15 del 15.06.2015 che riguardano in particolare:
  - Art. 1 – primo comma: estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento anche ai Dirigenti;
  - Art. 3 – elevazione da 3 a 4 del numero dei buoni pasto alla settimana, da conteggiarsi mediamente nell’arco del mese;

## **DECRETA**

l’emanazione del Regolamento per l’attribuzione dei buoni pasto con le modifiche di cui in premessa.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2017 e sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 305.15 del 15.06.2015.

## **REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO**

### **Premessa**

Applicazione dell’art. 60 del CCNL 2006/2009 Comparto Università , in materia di servizi sostitutivi della mensa, valutata l’attuale impossibilità di una gestione diretta da parte dell’Amministrazione universitaria di un servizio mensa centralizzato.

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Ha diritto al buono pasto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato nel caso di:

- lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore consecutive;
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, oltre la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro in più nel rispetto della pausa prevista.

Spetta inoltre ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a sette ore continuative, di cui almeno due effettuate dopo la pausa pranzo.

## **Art. 2**

### **Valore del buono pasto**

Il valore del buono pasto è stabilito in euro 7,00 corrispondente al contributo dell'Amministrazione. Il suddetto importo sarà automaticamente adeguato alle disposizioni normative o accordi integrativi che dovessero intervenire in materia. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale in materia.

## **Art. 3**

### **Modalità di concessione dei buoni pasto**

Il dipendente ha diritto al buono pasto esclusivamente per i giorni in cui l'orario di lavoro ordinario sia superiore alle 6 ore oltre la pausa pranzo, debitamente timbrata, per un numero di quattro buoni pasto alla settimana, da conteggiarsi mediamente nell'arco del mese.

Nel caso la pausa pranzo sia timbrata per un periodo inferiore ai 15 minuti, viene riportata d'ufficio ai previsti 15 minuti.

La timbratura in uscita ed in entrata dalla sede di lavoro per la pausa pranzo è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi.

## **Art. 4**

### **Ulteriori modalità che danno diritto alla concessione dei buoni pasto**

Si mantiene il diritto al buono pasto anche quando:

- a) si esca prima del previsto per motivi personali, purché si siano effettuate almeno 6,01 ore di servizio più i 15 minuti di pausa pranzo e cioè almeno 6,16 ore.
- b) si usufruisca di un permesso per motivi tali da non richiedere il relativo recupero ( es. visite mediche, terapie, corsi di aggiornamento autorizzati ecc..) e si siano effettuate almeno 6,01 ore di servizio più i 15 minuti di pausa pranzo e cioè almeno 6,16 ore.

I permessi straordinari retribuiti per studio (c.d. 150 ore) non concorrono a mantenere il diritto al buono pasto.

## **Art. 5**

### **Modalità di distribuzione**

Mensilmente ad ogni dipendente verrà corrisposto il numero di buoni pasto spettanti in corrispondenza delle giornate che ne maturano il diritto all'attribuzione.

**Art. 6**  
**Disposizioni finali e transitorie**

L'Amministrazione effettuerà il monitoraggio annuale dell'applicazione del presente Regolamento.

IL RETTORE  
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

Siena, 31 luglio 2017